

LE SEZIONI UNITE SULLA RILEVANZA PENALE DEL SALUTO ROMANO

a cura di Guido Colaiacovo



Cass., sez. un., 18 gennaio 2024, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state interpellate per chiarire i profili di rilevanza penale del saluto romano compiuto in pubbliche manifestazioni di commemorazione (si trattava, in particolare, della manifestazione milanese in ricorso di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani).

L'informazione provvisoria diffusa al termine dell'udienza riferisce che sono stati enunciati una pluralità di principi di diritto e corollari.

Innanzitutto, le Sezioni unite hanno affermato che la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano", rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Poi, hanno stabilito che, a determinate condizioni, la stessa condotta può configurare anche il delitto previsto dall'art. 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (conv. con modif. dalla l. 25 giugno 1993, n. 205), che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Ciò posto, hanno precisato che tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e che, pertanto, possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.

Sui termini del contrasto, [Alle Sezioni unite una questione sulla rilevanza penale del saluto romano](#)